

RIFLESSIONI IN TEMA DI RESPONSABILITÀ EXTRAPATRIMONIALE
PER IL DECESSO O LA LESIONE DI ANIMALI D'AFFEZIONE

di **LUCREZIA BERUTTI**

Nota a sentenza dell'1 giugno 2021

Il decesso dell'animale d'affezione dovuto alla negligenza o all'imperizia del veterinario è fonte di responsabilità extrapatrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.; sui padroni grava l'onere di provare il pregiudizio non patrimoniale subito per ottenere il risarcimento, non potendosi configurare un danno in re ipsa.

TRIB. DELLA SPEZIA – 31 dicembre 2020, n. 660

Il decesso dell'animale d'affezione dovuto alla negligenza o all'imperizia del veterinario è fonte di responsabilità extrapatrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.; sui padroni grava l'onere di provare il pregiudizio non patrimoniale subito per ottenere il risarcimento, non potendosi configurare un danno in re ipsa.

IL CASO – La sentenza in esame riguarda un cucciolo di cane di razza rottweiler, che veniva ricoverato presso una clinica veterinaria a causa di forti dolori all'addome e nausea.

All'esito di una semplice radiografia addominale, il cucciolo era dimesso dal veterinario senza che venissero effettuate ulteriori analisi, con tanto di rassicurazioni verso i proprietari.

Quella stessa notte tuttavia, l'animale accusava nuovamente fenomeni di vomito, e la mattina seguente i padroni lo riportavano presso il centro medico, ove gli veniva meramente somministrato un mix di farmaci per poi essere dimesso.

Nell'arco di una giornata, lo stato di salute del cane si aggravava e, nel primo pomeriggio, era condotto una terza volta nella struttura, ove giungeva ormai agonizzante e decedeva a causa di una peritonite con perforazione dell'intestino per presenza di corpi estranei (nella specie, si trattava di cinque tettarelle in gomma).

I proprietari dell'animale citavano così in giudizio la clinica veterinaria per il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità di questa per il decesso del cucciolo, dovuto ad imperizia, e dunque per il risarcimento dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali in cui incappava l'intero nucleo familiare, composto dai genitori e dalla figlia minore, la quale in particolare aveva sofferto un forte trauma per la triste vicenda.

Di converso, la parte convenuta, rappresentata dai titolari dello studio associato veterinario, contestava la sussistenza della propria responsabilità.

Fra l'altro, i veterinari comparenti contestavano il tardivo ricovero dell'animale, avvenuto solo poco prima del decesso, e non in seguito al previo tempestivo sollecito della dottoressa curante. Quest'ultima infatti inizialmente non aveva riscontrato la presenza di corpi estranei a livello gastroenterico, ma, dopo l'avvenuta defecazione da parte del cucciolo di una delle sei tettarelle di biberon, ne aveva richiesto la conduzione in struttura la mattina seguente, azione che invece veniva compiuta solo nel pomeriggio.

Secondo le allegazioni di parte convenuta pertanto la responsabilità per il decesso del cane era da attribuirsi esclusivamente agli stessi proprietari, rei di non aver saputo vigilare sulla bestiola, la quale aveva potuto aggirarsi liberamente per casa e ingerire le tettarelle di gomma che ne avevano provocato il decesso.

Ad ogni modo, in fase istruttoria, il consulente tecnico d'ufficio, nominato al fine di accertare la sussistenza degli inadempimenti allegati dalla parte attrice, non lasciava dubbi circa la mancata diligenza dal veterinario al momento dell'attività diagnostica e terapeutica.

Infatti, l'esperto evidenziava che se fossero stati effettuati accertamenti ed esami ulteriori sin dal giorno del primo ricovero, di certo il decesso del cane si sarebbe potuto evitare attraverso il puntuale riscontro dell'occlusione intestinale e quindi con un tempestivo intervento chirurgico per la rimozione dei corpi estranei.

Grazie all'analisi scientifica peritale, era dunque pacificamente emerso che il cucciolo avesse ingerito le sei tettarelle di gomma a causa del mancato controllo da parte dei padroni, e che ciò gli avesse determinato la fatale occlusione intestinale anche a causa dell'imperizia mostrata dalla clinica veterinaria.

Il Tribunale accoglieva quindi parzialmente la domanda risarcitoria degli attori, in quanto l'evento pregiudizievole non si sarebbe potuto realizzare senza il concorso causale della condotta colposa dei danneggiati e parimenti della condotta omissiva della struttura veterinaria convenuta.

Pertanto, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per la perdita dell'animale d'affezione, sia sotto il profilo del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale, veniva pronunciata dal giudice nel limite del 50%.

Il Tribunale escludeva però il risarcimento relativo alle spese sostenute per il trattamento psicologico della figlia minore, dal momento che difettava la prova del nesso di causa tra il decesso dell'animale e la necessità di affrontare gli esborsi in questione.

Inoltre, sempre per la mancata allegazione di prove presuntive, il giudice rigettava la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dai genitori in proprio nome, non essendo il danno configurabile in re ipsa, accogliendo d'altro canto quella in favore della figlia.

LE QUESTIONI GIURIDICHE E LA SOLUZIONE

Il danno non patrimoniale e la sua evoluzione giurisprudenziale fino alle sentenze del 2003 della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale - L'analisi della sentenza in commento può muovere da una breve ricostruzione dell'istituto del danno extrapatrimoniale (art. 2059 c.c.), il quale è stato introdotto nel codice civile del 1942 e ha dato vita ad un sistema risarcitorio di carattere bipolare.

L'art. 2059 c.c. sancisce letteralmente la risarcibilità del danno non patrimoniale solo nei casi previsti dalla legge e, secondo l'opinione tradizionale, ciò significava circoscrivere le ipotesi risarcibili esclusivamente all'art. 185 c.p., unica disposizione che all'epoca dell'emanazione del Codice Civile prevedeva il ristoro del danno extrapatrimoniale. Di conseguenza, quest'ultimo poteva essere riconosciuto esclusivamente in presenza di un reato ed il contenuto del danno non patrimoniale - per l'opinione maggioritaria - era da individuarsi nel c.d. danno morale soggettivo, consistente nella sofferenza cagionata dall'illecito penale, sia di natura permanente che transitoria.

Un siffatto sistema però si rivelava evidentemente inidoneo a tutelare tutte quelle situazioni di danno non suscettibili di valutazione economica ma derivanti da un fatto illecito diverso dal reato.

La ristrettezza delle ipotesi in cui l'ordinamento consentiva la risarcibilità aveva dunque incentivato l'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale a ridurre la portata dell'art. 2059 c.c., facendo transitare alcune fattispecie nell'ambito dispositivo dell'art. 2043.

Tale procedimento è così culminato nell'elaborazione del danno biologico e del danno esistenziale.

Il primo, inteso come lesione psico-fisica medicalmente accertabile, venne ricondotto nella categoria di danno patrimoniale mediante la sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 1986 (c.d. sentenza Dell'Andro) con cui la Consulta ampliò il concetto di patrimonio, fino a ricomprendervi la salute, ritenuta «un diritto primario ed assoluto pienamente operante nei rapporti tra i privati».

Il danno esistenziale invece, elaborato dapprima esclusivamente dalla dottrina e successivamente riconosciuto anche dai giudici di pace e dai tribunali, è stato inteso come pregiudizio autonomo cagionato dalla lesione di un bene fondamentale dell'individuo ex art. 2 Cost.

Esso era comunque mantenuto distinto sia dal danno biologico, perché non presupponeva l'esistenza di una lesione fisica, sia dal danno morale, perché non necessariamente arrecava sofferenza di tipo soggettivo.

Il quadro ora illustrato prevedeva dunque il ristoro per quattro distinte tipologie di danni, ma solo una riconducibile all'art. 2059 c.c., corrispondente al danno morale puro, provocato da una fattispecie delittuosa secondo il disposto dell'art. 185 c.p.

Una prima risistemazione dei danni non patrimoniali risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c. è dovuta all'intervento della Suprema Corte, con le sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003, e poi alla successiva conferma della Corte Costituzionale, a distanza di soli due mesi, con la sentenza n. 223/2003.

Questi orientamenti hanno dato un'interpretazione adeguatrice ai valori costituzionali, superando la tradizionale affermazione secondo cui il danno non patrimoniale si identificerebbe esclusivamente con il danno morale soggettivo.

Era stato dunque chiarito che la norma dell'art. 2059 c.c. dovesse essere intesa quale fattispecie complessa, in cui era ricompreso ogni danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione di valori inerenti alla persona. Tra questi rientravano in particolare il danno morale soggettivo, quale turbamento transeunte dello stato d'animo della vittima, il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse costituzionalmente garantito all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost) ed infine il danno esistenziale, derivante da lesione di interessi di rango costituzionale.

Grazie alla riqualificazione del danno biologico e del danno esistenziale, quali aspetti di danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., secondo la dottrina dominante si era così attuato il ritorno ad un sistema bipolare basato sul risarcimento del danno patrimoniale (art. 2043 c.c.), da un lato, e di quello extrapatrimoniale, dall'altro, comprensivo di tutte le sue componenti (art. 2059 c.c.).

Il danno non patrimoniale dopo le Sentenze a Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2008,

le c.d. Sentenze San Martino – L'evoluzione storica del danno non patrimoniale è stata successivamente segnata dalle quattro Sentenze San Martino, pronunciate dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2008, che costituiscono un notevole punto d'approdo per la ricostruzione dell'istituto. La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sull'autonoma configurabilità del danno esistenziale, aderì alla tesi antiesistenzialista precisando che «non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale, perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale».

Secondo la Suprema Corte il danno extrapatrimoniale si risolve in «una categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in categorie variamente etichettate»; le diverse voci del danno non patrimoniale avrebbero dunque una valenza puramente descrittiva.

Di conseguenza, con tali sentenze le Sezioni Unite hanno escluso il riconoscimento anche del pregiudizio morale quale figura autonoma di danno, separatamente risarcibile, definendolo come un tipo di pregiudizio costituito dalla «sofferenza soggettiva in sé considerata», priva di degenerazioni patologiche. Nondimeno, esse hanno precisato che deve tenersi conto delle sofferenze soggettive patite in conseguenza del fatto illecito al fine di realizzare una integrale riparazione del danno non patrimoniale, del quale tali sofferenze andranno a costituire un fattore di personalizzazione, e sul quale dunque andranno ad incidere al momento della determinazione della somma da liquidare a titolo di risarcimento. L'avvenuta riqualificazione unitaria del danno non patrimoniale ha inoltre inciso, almeno apparentemente, sul rapporto tra sofferenza morale e danno biologico, determinando il c.d. assorbimento del primo nel secondo.

Qualora si verifichi una lesione non patrimoniale al bene salute, infatti, la Suprema Corte ha osservato che, ai fini della risarcibilità del danno, potrà ancora farsi riferimento al danno biologico così come definito dalla giurisprudenza più recente (menomazione o compromissione dell'integrità, o capacità, psicofisica della persona, in sé considerata, in quanto incida negativamente sull'esplicazione di tutto il valore della persona, valore che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto, all'ambiente in cui esso vive ed opera ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, culturale, sociale ed estetica), calcolato sulla base delle note tabelle fondate sul sistema del punto percentuale. Nondimeno, il risarcimento dovrà essere altresì calcolato tenuto conto di quello che un tempo era definito autonomamente danno morale, onde escludere una duplicazione di risarcimento e pervenire in ogni caso al ristoro integrale del pregiudizio non patrimoniale subito.

Ciò comporta che il pregiudizio c.d. morale non potrà essere liquidato separatamente, ma sarà necessario che il giudice tenga conto, caso per caso, delle sofferenze soggettive patite dalla vittima e, sulla base di

esse, incrementi il danno biologico calcolato sulle tabelle elaborate quando il danno morale era ancora liquidato autonomamente.

Di fatto, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, la giurisprudenza di merito immediatamente successiva alle sentenze gemelle ha tendenzialmente fatto ricorso alle Tabelle dei Tribunali, in particolare alle tabelle milanesi. Queste ultime, al fine di omogeneizzare la liquidazione in questione, hanno stabilito percentuali di incremento del valore del punto percentuale utilizzato ai fini del calcolo della somma da liquidare, avuto riguardo all'età del soggetto leso e al grado di invalidità derivante dal danno, con la possibilità di un ulteriore aumento personalizzabile entro limiti massimi prestabiliti in base ai medesimi parametri.

Tuttavia, la lettura delle sentenze gemelle 11 novembre 2008 ha posto una serie di dubbi interpretativi, in particolare rispetto alla stessa valenza descrittiva delle voci di danno non patrimoniale, che sembrerebbero confermare indirettamente l'esistenza delle «sottocategorie variamente etichettate».

Invero la quasi totalità della giurisprudenza di legittimità successiva alle Sentenze San Martino (*Cass. Civ., Sez. III, 28 novembre 2008 n. 28047; Cass. Civ., Sez. III, 13 gennaio 2009 n. 479; Cass. Civ., 16 febbraio 2012, n. 2228; Cass. Civ., 22 agosto 2013, n. 19402; Cass. Civ.*) si è discostata dalle indicazioni appena esaminate, ignorando l'assorbimento del danno morale in quello biologico e confermando la persistente diversità ontologica del danno morale, con la conseguente necessità di procedere ad una separata liquidazione.

Da un punto di vista formale si può continuare a parlare di voci di danno e non di categorie, ma dal lato sostanziale la tecnica risarcitoria resta immutata, quindi si può affermare che le Sezioni Unite del 2008 hanno travolto il solo danno esistenziale, non anche la consolidata giurisprudenza ermellina in tema di rapporti tra danno morale e biologico.

Il danno non patrimoniale per morte o lesione degli animali d'affezione: l'evoluzione giurisprudenziale fino alle Sentenze San Martino – Relativamente al caso in esame, è necessario approfondire la fattispecie del danno non patrimoniale per perdita o lesione dell'animale d'affezione, con particolare attenzione sia all'evoluzione storica dell'istituto sia alle criticità di carattere probatorio.

Fin dai tempi di Omero, la figura dell'animale domestico ha assunto un ruolo rilevante all'interno della famiglia di appartenenza, tanto da esserne oggi considerato da molti un membro effettivo.

Nel Preambolo della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 13 novembre 1987), ratificata dall'Italia con legge 4 novembre 2010 n. 2, emerge l'importanza degli animali d'affezione per «il contributo che essi forniscono alla qualità della vita» e, dunque per «il loro valore per la società».

Di conseguenza, considerato il rilievo che tali bestiole assumono nella realtà sociale, i giudici sono stati spesso interrogati sulla possibilità di configurare a favore dei padroni un danno extrapatrimoniale derivante dalla loro morte prematura o dalle lesioni loro arrecate.

È pertanto opportuno innanzi tutto ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale che tale fattispecie ha subito negli anni, considerando come spartiacque le citate sentenze San Martino del 2008.

Prima di tale data, sebbene il tema fosse stato trattato raramente dalla giurisprudenza e dalla dottrina italiane, l'orientamento favorevole di altri Paesi europei ad accogliere il risarcimento del danno da animale d'affezione aveva trovato echi favorevoli nel nostro ordinamento.

La tendenza dei giudici di merito italiani, fino al 2008, è stata quindi di considerare il pregiudizio riconducibile alla morte dell'animale d'affezione come un danno non patrimoniale risarcibile, quale danno esistenziale. Tale qualificazione si spiegava alla luce della stessa nozione di danno esistenziale, che, in seguito alle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nonché di quelle immediatamente successive della Corte Costituzionale del 2003, era stato definito come un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica derivante dalla lesione di vari aspetti della personalità. Infatti, il rapporto uomo-animale era ed è oggi da molti inteso come momento di completamento e arricchimento della persona e pertanto inquadrabile tra i diritti della personalità, la cui violazione determina proprio un danno esistenziale.

Tuttavia, poco prima delle Sezioni Unite 2008, la Corte di Cassazione aveva già segnato una prima battuta d'arresto all'orientamento emerso nella giurisprudenza di merito con la sentenza n. 14846/2007 sulla vicenda relativa al presunto danno cagionato ad una coppia per la perdita del cavallo di cui era proprietaria, deceduto a causa un incidente stradale tra il trailer in cui l'animale era trasportato e un mezzo pesante.

La Suprema Corte motivava la decisione negando, per il caso di specie, la sussistenza di un danno esistenziale per il decesso del cavallo, consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta. Da una prima lettura, la Corte sembrava dunque drasticamente orientata a bocciare la rifusione del danno da perdita dell'animale d'affezione.

Tuttavia, con un ragionamento alquanto tortuoso, la Cassazione proseguiva la motivazione affermando testualmente che «la parte che domanda la tutela di tale danno, ha l'onere della prova sia per l'*an* sia per il *quantum debeatur*, e non appare sufficiente la deduzione di un danno *in re ipsa*, con il generico riferimento alla perdita delle qualità della vita».

In tal modo, la Suprema Corte non sembrava escludere a priori la configurabilità del danno esistenziale per la perdita dell'animale d'affezione, stabilendo invece i requisiti che la domanda giudiziale deve possedere al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale.

A distanza di un anno dalla predetta sentenza di legittimità, l'intervento delle Sezioni Unite, con le quattro sentenze gemelle San Martino relative alla qualificazione e valutazione del danno non patrimoniale, ha inciso notevolmente sull'inquadramento del danno da animali d'affezione.

Escludendo tali pronunce la configurabilità del danno esistenziale come fattispecie autonoma e risarcibile separatamente e sancendo le stesse il ritorno al sistema risarcitorio bipolare, hanno così messo in discussione la medesima riconoscibilità del danno d'animale d'affezione, fino a quel momento qualificato come danno esistenziale.

La Corte ha infatti affermato che il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. possa sussistere solo in tre casi: in primo luogo quando la condotta lesiva configuri un reato, atteso il tradizionale collegamento dell'art. 2059 c.c. con l'art. 185 c.p., in secondo luogo negli altri casi espressamente previsti dal legislatore per il risarcimento del danno non patrimoniale e infine se l'interesse leso possa essere considerato costituzionalmente rilevante, quale diritto inviolabile ex art. 2 della Costituzione.

In tale ultima ipotesi, peraltro, la Corte precisa che la selezione del danno viene eseguita dal giudice, con valutazione che non può prescindere dalla individuazione della sussistenza degli elementi strutturali dell'art. 2043 c.c. (condotta, danno e nesso causale), né può superare i confini entro i quali tale riconoscimento deve essere effettuato. La Corte aggiunge altresì che entrambi questi requisiti debbano essere accertati dal giudice secondo la coscienza sociale di un determinato periodo storico e che ogni pregiudizio esistenziale risulta risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. Pertanto, essa esclude la tutela risarcitoria laddove manchi la lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona.

È quindi evidente perché la perdita dell'animale d'affezione non venga annoverata tra i diritti costituzionalmente tutelati e sia al contrario giudicata immeritevole di tutela, in quanto tale diritto viene reputato privo di copertura costituzionale e non sussumibile in una delle tre fattispecie previste dalla sentenza delle Sezioni Unite, che al contrario la degradano a semplice danno bagatellare.

La riconoscibilità del danno in caso di processo equitativo: la sentenza della Cassazione Sezione III n. 4493 del 25 febbraio 2009 – L'orientamento della giurisprudenza di legittimità non si è tuttavia rivelato granitico nell'immediato periodo successivo alle sentenze gemelle San Martino.

Infatti, a ridimensionare il principio affermato dal Supremo Collegio circa l'irrisarcibilità del danno d'animale d'affezione è stata la sentenza n. 4493 del 25 febbraio 2009 della stessa Corte di Cassazione, seppur a Sezioni semplici.

Quest'ultima era stata chiamata a statuire sulla richiesta risarcitoria della padrona di un gatto deceduto in una clinica veterinaria a causa dell'errata trasfusione eseguita; essa confermava dunque la decisione del giudice di pace, pronunciatosi secondo equità, contro cui era stato proposto il ricorso.

La Corte ha spiegato la sua scelta affermando testualmente che «nel giudizio secondo equità rimesso dal comma 2 dell'art. 113 c.p.c. al giudice di pace, venendo in rilievo l'equità c.d. “formativa” o “sostitutiva” della norma di diritto sostanziale, non opera la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge, prevista dall'art. 2059 c.c., sia pure nell'interpretazione costituzionalmente corretta di tale disposizione. Ne consegue che il giudice di pace, nell'ambito del solo

giudizio d'equità, può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, sempre che il danneggiato abbia allegato e provato (anche attraverso presunzioni) il pregiudizio subito, essendo da escludere che il danno non patrimoniale rappresenti una conseguenza automatica dell'illecito». La Cassazione concludeva che, venendo nel caso di specie in rilievo la c.d. equità “formativa”, non operassero le limitazioni di cui all’art. 2059 c.c., e quindi dovesse trovare ristoro, anche sotto il profilo non patrimoniale, il danno patito dalla padrona.

Tuttavia, la combinazione dei ragionamenti sviluppati dalla Suprema Corte, in primo luogo nelle Sezioni Unite San Martino del novembre 2008 e successivamente nella sentenza del febbraio 2009, ora citata, danno origine ad un paradosso. Infatti, la precipua applicazione dei due orientamenti porta a risultati contrapposti, in base ai quali se colui che invoca il danno ritiene di contenerlo nei confini del giudizio di equità può sperare nell'accoglimento della domanda; se, al contrario, contesta di aver patito un danno maggiore, la propria domanda sarà destinata ad una reiezione praticamente certa, in quanto la sua pretesa non raggiunge la soglia minima di ingiustizia e serietà tutelabile.

Tale decisione è comunque assai rilevante in quanto rivela un'apertura della Suprema Corte all'ammissibilità del risarcimento del danno non patrimoniale per morte dell'animale d'affezione all'in fuori delle ipotesi contemplate ex lege, anche se esclusivamente nell'ambito del giudizio di equità.

La risarcibilità del danno da perdita dell'animale d'affezione quale danno morale causato da una fattispecie delittuosa – A favore della risarcibilità del danno da perdita o lesione d'animale d'affezione quale danno extrapatrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c., si è peraltro più volte spesa la giurisprudenza di merito, pur allineata alle sentenze gemelle San Martino.

Infatti, il legislatore con L. 20 luglio 2004 n. 189 ha introdotto nel codice penale gli artt. 544 da *bis* a *sexies* e ha disciplinato i delitti contro il sentimento per gli animali. Queste fattispecie delittuose indubbiamente comportano la risarcibilità del danno non patrimoniale, mai contestata e anzi confermata dalla Corte di Cassazione nel 2008 ai sensi della dicotomia fra l'art. 2059 c.c. e l'art. 185 c.p., in base alla quale il danno morale subito dal soggetto legato al rapporto d'affezione con l'animale maltrattato è risarcibile qualora il fatto che abbia determinato il decesso o la lesione della bestiola costituisca almeno astrattamente fattispecie di reato.

L'art. 544 *bis* c.p., in particolare, ha trasformato in delitto l'originaria contravvenzione prevista dall'art. 727 c.p. e ha sancito la pena della reclusione per chi determini la morte di un animale, con crudeltà o senza necessità; l'art. 544 *ter* c.p. ha disposto la stessa pena anche nei confronti di coloro che con gli stessi mezzi cagionano una lesione ad un animale ovvero lo sottopongono a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.

Inoltre, il codice penale sanziona chi organizza o promuove manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali (art. 544 *quater* c.p.) e punisce altresì con particolare severità (reclusione da uno a

tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché aumento da un terzo alla metà in ipotesi particolari) chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica (art. 544 *quinquies* c.p.).

Così il Tribunale di Milano, con sentenza in data 3 aprile 2012, ha riconosciuto la risarcibilità del danno morale a favore dei padroni del cane deceduto in seguito al lancio di polpette avvelenate al di là della recinzione domestica da parte dei vicini. Il giudice milanese ha infatti ravvisato la configurabilità del delitto ex art. 544 *bis* c.p., essendo il fatto stato realizzato per crudeltà e senza necessità, e quindi, in base al combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c., ha ammesso il risarcimento del danno per la perdita dell'animale.

A tal proposito, un'altra sentenza di rilievo, pronunciata sempre dal Tribunale milanese il 30 giugno 2014, ha ribadito il principio in base al quale «il danno morale da perdita dell'animale d'affezione è esclusivamente risarcibile nei casi in cui il fatto illecito sia riconducibile (anche solo astrattamente) ad una figura tipica di reato».

Nel caso di specie, le proprietarie di due gattine denunciavano il ferimento, in due occasioni successive, delle medesime gatte a causa dello sparo di pallini ad aria compressa, che arrecavano loro lesioni gravi tanto da causare il decesso di una delle due.

Al convenuto venivano contestati i reati di cui all'art 81 cpv c.p. e 544 *ter* c.p. e veniva dichiarato colpevole in quanto la sua condotta criminosa integrava tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per riconoscerli i reati ascrittigli. Pertanto, nella fattispecie concreta, il danno non patrimoniale è stato riconosciuto certamente risarcibile, in considerazione della sicura rilevanza penale della condotta del convenuto, come innanzi descritta, e non invece quale conseguenza della lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata.

Premesso pertanto che, quanto meno per quel che attiene alla morte ovvero al maltrattamento dell'animale da affezione riconducibili al fatto di reato ex art 544 *bis* e *ter* c.p., vi è un'indubbia copertura normativa, atta pertanto a ricondurre la risarcibilità nei limiti di cui all'art. 2059 c.c., occorre interrogarsi circa la possibilità di individuare analoga copertura normativa per quel che attiene alla morte dell'animale non riconducibile al fatto di reato. Infatti, ad oggi, l'indennizzo per il decesso dell'animale causato da un investimento involontario è stato più volte negato e continua ad essere privo di una disciplina legislativa *ad hoc*.

Il danno d'animale d'affezione nella giurisprudenza di merito post 2008. Il riconoscimento del legame affettivo uomo-animale quale diritto inviolabile meritevole di tutela – La riconduzione del rapporto affettivo uomo-animale alla stregua di un rapporto uomo-cosa, operata dalla Suprema Corte nel 2008, ha incontrato fin da subito il dissenso molti dei giudici di merito, che, considerando proprio il parametro della coscienza sociale, richiamato dalla stessa Cassazione, si sono pronunciati in senso

diametralmente opposto. Infatti, secondo l'opinione prevalente, con la locuzione "diritti inviolabili" il giudice di legittimità non avrebbe fatto riferimento ad un numero chiuso imm modificabile di diritti costituzionalmente garantiti, ma lasciato spazio ad un'interpretazione evolutiva da svilupparsi parallelamente ai cambiamenti sociali.

È innegabile che negli ultimi anni il legame affettivo tra animale domestico e padrone si è affermato quale rapporto familiare, tale da essere considerato un'occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale del padrone, e pertanto come vero e proprio bene della persona tutelato ai sensi dell'art. 2 Cost.

Il Tribunale di Rovereto con sentenza 18 ottobre 2009 n. 499 ha così inaugurato un filone minoritario della giurisprudenza di merito che si è diametralmente discostato dalle sentenze gemelle San Martino.

Il giudice ha infatti affermato che la morte di un cane – consegnato in custodia ad una pensione perché vi soggiornasse durante il viaggio di nozze dei padroni – legittimasse al risarcimento del danno non patrimoniale poiché la tutela dell'animale d'affezione assume un valore sociale tale da elevarla a diritto inviolabile della persona umana.

Nel 2012 il Tribunale di Torino, in qualità di Giudice d'Appello si è pronunciato a sua volta sulla risarcibilità del danno non patrimoniale subito dalla padrona di un cane che, aggredito da altro cane, aveva subito il quasi totale distacco della zampa anteriore destra. Il giudice non solo si è espresso in senso positivo, ma tenendo in considerazione la legge n. 201/2010, con cui lo Stato italiano ha ratificato la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ha affermato testualmente che «il rapporto tra padrone ed animale da affezione deve essere oggi ritenuto espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e quindi come vero e proprio bene della persona, tutelato dall'art. 2 della Costituzione». Con la conseguenza che, laddove il danno non patrimoniale da perdita o lesione dell'animale d'affezione, dotato dei necessari requisiti, sia allegato e provato, possa e debba essere risarcito.

Anche il Tribunale di Pavia si è pronunciato nella medesima direzione con sentenza 16 settembre 2016 n. 1266, riconoscendo per la perdita del cane meticcio di proprietà della parte attrice «la lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta».

Il giudice ha ammesso la configurabilità del danno extrapatrimoniale per il decesso dell'animale, ritenendo che l'interprete sia libero di rinvenire nuovi interessi costituzionali meritevoli di tutela riconducibili a posizioni inviolabili della persona umana, e che tra questi sia ricompreso il rapporto con l'animale d'affezione. È apparsa evidente l'evoluzione subita da tale legame nell'arco di un decennio, e pertanto la lesione o la perdita dell'animale da compagnia non poteva più essere considerata un danno futile, ma al contrario doveva essere inquadrata come danno non patrimoniale risarcibile per violazione di un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente tutelato ai sensi dell'art. 2 Cost.

Nello stesso senso si è espressa anche la sentenza del Tribunale di Vicenza (Sentenza 3 gennaio 2017 n. 24) che ha arricchito ulteriormente l'argomentazione a suffragio della risarcibilità del danno da perdita dell'animale d'affezione, evidenziando come anche il legislatore, negli ultimi anni, avesse acquisito piena consapevolezza della rilevanza del legame che si instaura tra il padrone e il suo animale, di cui costituirebbe espressione la L. 14 agosto 1991, n. 281. Inoltre, secondo la corte vicentina, la tutela del rapporto affettivo tra uomo e animale troverebbe copertura costituzionale non solo nell'art. 2 Cost. ma anche nell'art. 42 Cost., che garantisce la proprietà privata, nonché nell'art. 7 CEDU letto in combinato disposto con l'art. 6 del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea. In queste ipotesi, la lesione del diritto di proprietà scaturirebbe sia in un danno economico sia in un danno non patrimoniale consistente nella sofferenza provocata dalla perdita del bene (il cane), pregiudizio ugualmente meritevole di tutela al pari di quello economico.

La sentenza che qui si commenta si è quindi inserita nella scia di quelle ordinanze di merito che considerano il rapporto tra uomo e animale come momento di fondamentale realizzazione della persona, con la conseguenza che il giudice ha riconosciuto il decesso del cucciolo di rottweiler come danno non patrimoniale meritevole di tutela.

Tuttavia, il giudice della Spezia ha ammesso esclusivamente la risarcibilità del danno non patrimoniale della figlia minore, allineandosi con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la quale il danno non sussiste in *re ipsa* ma deve essere opportunamente provato dalla parte danneggiata, potendosi avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano però elementi indiziari diversi dal fatto in sé del decesso dell'animale. Avendo quindi gli attori nel caso di specie allegato una relazione psicodiagnostica solo per la minore, non hanno potuto vedere riconosciuto il danno extrapatrimoniale anche nei loro confronti.

La prova del danno esistenziale e la sua liquidazione – Una volta ammessa la possibilità di inquadrare il danno per perdita dell'animale d'affezione come danno extrapatrimoniale risarcibile, restano da definire le modalità della prova nonché della liquidazione.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 6572 del 2006 aveva previsto espressamente che il c.d. danno esistenziale potesse essere provato per testimonianza documentale o anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, purché nel processo emergessero i cambiamenti peggiorativi derivanti dall'illecito.

Nel caso in esame il giudice si è conformato alla sopra citata sentenza di legittimità ed è stato pertanto costretto a respingere la domanda risarcitoria dei genitori attori per l'assenza della prova del pregiudizio effettivamente patito dagli stessi, mentre, essendo stata prodotta una relazione peritale psicodiagnostica circa lo status mentale della figlia, nei suoi confronti è stato possibile liquidare il danno extrapatrimoniale. Tale relazione non è parsa idonea a dimostrare l'insorgenza di un danno di tipo biologico permanente a carico della minore, ma è stata ritenuta sufficiente per l'indicazione di elementi indiziari utili a far ritenere

presuntivamente provata la sussistenza di un nesso di causa tra la morte del cucciolo e il danno subito dalla bambina.

Per quanto concerne la liquidazione, il criterio adottato dalle Corti che riconoscono il danno da animale d'affezione è sempre equitativo, benché venga dalle stesse declinato in modo diverso.

Un primo orientamento, seguito dalla sentenza in esame, accede ad una liquidazione pura, talvolta unendo la categoria di danno patrimoniale con quella non patrimoniale. I parametri usati per la traduzione monetaria della lesione tengono conto della tipologia del rapporto con l'animale (ad esempio se vive in casa con la famiglia), dell'esistenza di altri animali da compagnia (in tal caso il risarcimento viene diminuito proporzionalmente), della durata del rapporto uomo-animale e dell'età del padrone.

Nel caso di specie, appare dunque pienamente ragionevole e condivisibile la contenuta quantificazione del danno a causa della tenera età della bambina al momento del fatto (due anni e quattro mesi) nonché della breve permanenza del cucciolo in famiglia (circa un mese e venti giorni, di certo sufficienti per affezionarsi ma non tali da dare luogo a un legame affettivo troppo intenso).

Un secondo orientamento giurisprudenziale fa uso di un parametro moltiplicatore base, consistente ad esempio nel valore in euro attribuito a ciascun anno di convivenza tra padrone e animale. Il corrispondente risarcimento è dunque calcolato moltiplicando il valore unitario per il numero di anni di convivenza tra padrone ed animale.

Infine, un terzo orientamento ricollega la perdita dell'animale d'affezione al danno biologico e adotta pertanto le Tabelle milanesi. In questi casi, la sofferenza morale dovuta alla rottura del rapporto affettivo uomo-animale viene risarcita tenendo conto sia delle lesioni che il padrone ha riportato su di sé sia considerando il danno biologico post traumatico derivante da stress o shock emotivo.

OSSERVAZIONI – Nonostante le numerose pronunce dei giudici di merito favorevoli al riconoscimento del danno extrapatrimoniale per morte o lesione dell'animale d'affezione ai sensi dell'art. 2059 c.c. sulla base della rilevanza attribuita al legame tra uomo ed animale domestico, la Cassazione, eccetto per i procedimenti equitativi, rimane al contrario fermamente ancorata alle sue posizioni restrittive.

Si è delineato così un panorama eterogeneo, in cui la giurisprudenza di merito si è sentita legittimata a svincolarsi dalle pronunce della Corte di Cassazione in forza della realtà sociale alla luce della quale devono essere identificati gli interessi costituzionalmente garantiti.

A parere di chi scrive, appare ormai anacronistico escludere a priori dal novero dei diritti della personalità il rapporto affettivo con il proprio animale, in quanto quest'ultimo incide positivamente sulla quotidianità dell'individuo e di certo contribuisce al miglioramento delle sue condizioni di vita, a livello psichico e fisico, così com'è riconosciuto sia livello internazionale ed europeo rispettivamente dalla Dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata a Parigi presso l'UNESCO il 15 ottobre 1978 e dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, sia a livello nazionale dalla legge 14

agosto 1991 n. 281 c.d. Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo e anche dalla riforma del condominio, emanata con legge 11 novembre 2012 n. 220, che ha sancito l'illiceità delle norme di regolamento del condominio che vietino di possedere animali domestici (art. 1138, ultimo comma, c.c.).

Il legame simbiotico che si viene ad instaurare con il proprio animale d'affezione è un elemento determinante per la formazione della persona, pertanto sembra inevitabile la sua riconducibilità nella categoria dei diritti tutelati dagli articoli 2 e 13 della Costituzione, che meritano di essere risarciti ai sensi dell'art. 2059 c.c. in quanto diritti inviolabili della persona.

Tale conclusione è avvalorata da due ordini di ragioni: la prima riguarda l'interpretazione della locuzione "diritti inviolabili", adoperata nelle sentenze San Martino dal giudice di legittimità, in quanto, secondo l'orientamento maggioritario il giudice non ha dato origine ad un numero chiuso immodificabile di diritti costituzionalmente garantiti, ma ha voluto lasciar spazio ad un'interpretazione evolutiva da svilupparsi parallelamente ai cambiamenti sociali; la seconda è relativa alle Convenzioni Internazionali tutelanti i diritti degli animali a cui ha aderito anche l'Italia.

Chiaramente scioglierebbe ogni dubbio un riconoscimento costituzionale del rapporto tra gli animali di compagnia e i loro padroni. Già nel 2004 infatti si era proposto di modificare l'art. 9 della Costituzione aggiungendo l'inciso per cui «la Repubblica tutela le esigenze, in materia di benessere, degli animali in quanto esseri senzienti».

Tuttavia, pur in assenza di una previsione costituzionale espressa, sembra sostenibile una interpretazione estensiva del concetto di "diritti inviolabili" proposto dalla Corte di Cassazione con le Sentenze San Martino, soprattutto alla luce della realtà sociale in cui il rapporto uomo-animale si inserisce.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI E BIBLIOGRAFICI – Relativamente alla ricostruzione storica del danno non patrimoniale si v. BUFFONE G., *Il danno non patrimoniale a 3 mesi dalle S.U.: cosa è cambiato?*, in *Altalex*, 16 febbraio 2009; MASELLI M., *Danno non patrimoniale: sviluppi giurisprudenziali prima e dopo le sentenze di San Martino*, in *Nuove frontiere diritto*, 2016; FRANCESCHETTI P., *Danno esistenziale*, in *Altalex*, 11 febbraio 2016; CONCAS A., *Il danno non patrimoniale, definizione e caratteri*, in *Diritto.it*, 23 aprile 2019; LANDI S., *Sentenze di San Martino 2019: inversione di rotta o conferma del precedente dictum?*, in *4C Legal*, 19 giugno 2020; PASCALE G., *Danno non patrimoniale: cosa cambia dopo il decalogo di San Martino*, in *Diritto.it*, tratto da *I danni non patrimoniali*, 28 aprile 2020; Cass. Civ., 21 maggio 2003, nn. 7281, 7282, 7293 e nn. 8827 8828

In materia di riconoscibilità del danno in ipotesi di processo equitativo si v. CATERBI S., *Il danno da perdita dell'animale d'affezione*, in *De Jure*, 2011 (nt. a Trib. Milano, 20 luglio 2010); SERANI E., *Il risarcimento del danno da perdita dell'animale d'affezione a 10 anni dalle SS. UU. 2008: il lungo cammino di un danno controverso*, in *Danno e Resp.*, 2019, 2, 208; CERLON C., *Risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita o ferimento*

dell'animale d'affezione: questione ancora aperta, in *De Jure*, 2019 (nt. a Cass. Civ., 23 ottobre 2018, n. 26770, sez. VI); BONA M. – CERLON C., *Gli animali da compagnia contribuiscono alla "qualità della vita" tranne che per taluna Cassazione*, in *De Jure*, 2019 (nt. a Cass. Civ., 23 ottobre 2018, n. 26770, sez. VI).

Per la risarcibilità del danno d'animale d'affezione derivante da reato si v. CATERBI S., *Il danno da perdita dell'animale d'affezione*, in *De Jure*, 2011 (nt. a Trib. Milano, 20 luglio 2010); GENOVESI F., *Danno da perdita dell'animale d'affezione: quando è risarcibile?*, in *Studio legale Genovesi e associati*; Sent. Trib. Milano, sez. X, 30 giugno 2014, in *Il Caso.it*;

In giurisprudenza, a sostegno della configurabilità del danno da animale d'affezione come danno esistenziale prima delle Sentenze San Martino, Cass. pen., 17 ottobre 1968, n. 824, in Cass. pen. 1969, 1068; Pret. Rovereto, 15 giugno 1994, in *Nuova giur. civ. comm.* 1995, I, 133 con nota di Zatti, *Il danno per la morte dell'animale d'affezione*; Cass. civ., 3 agosto 2001, in *Danno resp.*, 2001, 1161, con nota di Bonetta, *Proprietari di cani: val di più il guinzaglio del tatuaggio*; Trib. Roma, 17 aprile 2002, in *Giur. merito*, 2002, 1254; Cass. civ., 27 giugno 2007, n. 14846, parte motiva, in *De Jure*, 2007, 2270, con nota di Chindemi, *Perdita dell'animale d'affezione: risarcibilità ex art. 2059 c.c.*; in *Danno resp.*, 2008, 36, con nota di Foffa, *Il Danno non patrimoniale per l'uccisione di animale d'affezione*; Trib. Milano, 19 gennaio 2008, G.U. Fontanella, inedita, citata da Bilotta, in *Bilotta-Ziviz, Il nuovo danno esistenziale*, Bologna, 2009, 537.

In relazione alla modifica dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità, Sez. Unite civ., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, tali sentenze sono state pubblicate e commentate su tutte le più note riviste giuridiche e ivi si segnalano *De Jure*, 2009, 56 ss., Monateri, *Il pregiudizio esistenziale come voce di danno non patrimoniale*, *De Jure*, 2009, 63, Navarretta, *il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali*, *De Jure*, 2009, 76, Poletti, *La dualità del sistema risarcitorio e l'unicità della categoria dei danni non patrimoniali*; in *Giur. it.*, 2009, 317, Tomarchio, *L'unitarietà del danno non patrimoniale nella prospettiva delle Sezioni Unite*; in *Dir. fam. pers.*, 2009, 73, Gazzoni, *Il danno esistenziale, cacciato, come meritava dalla porta, rientrerà dalla finestra. A sostegno della posizione di diniego della Corte di Cassazione alla configurabilità di danno non patrimoniale*, Trib. Roma, 19 aprile 2010, sent.; Trib. Milano, 20 luglio, sent.; Trib. Sant'Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2001, sent.; Trib. Catanzaro, 5 maggio 2011, sent.; Trib. Bologna, 19 maggio 2011, sent.; Trib. Genova, 10 febbraio 2012, sent. tutte disponibili sul database dell'Osservatorio sul danno alla persona in www.lider-lab.sssup.it; Cass. civ., 23 ottobre 2018, n. 26770, commentata in diverse riviste tra cui, *De Jure*, 2019, Cerlon, *Risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita o ferimento dell'animale d'affezione: una questione ancora aperta*, *De Jure*, 2019, Bona, Cerlon, *Gli animali da compagnia contribuiscono alla "qualità della vita" tranne che per taluna Cassazione*.

Tra le pronunce di merito in senso contrario all'orientamento di legittimità si segnalano, in *De Jure*, Trib. Rovereto, 18 ottobre 2009, sent.; Trib. Torino, 29 ottobre 2012, sent.; Trib. Reggio Calabria, 6 giugno

2013, sent.; Trib. Firenze, 14 giugno 2013, sent.; Trib. Vicenza, 3 gennaio 2017, n. 24, sent.; Trib. Pavia, sez. III civ., 16 settembre 2016, n. 1266, in *Giur. it.*, 2017, 1075 ss.; Trib. Brescia, 22 ottobre 2019, n. 2841, su *Pluribus*; Trib. Bari, 22 novembre 2011, in *Giur. barese*, 2011.

Sulla giurisprudenza di legittima che ammette la risarcibilità del danno da animale d'affezione solo se validamente provato si v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019 e Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020 .

Relativamente alla perdita dell'animale d'affezione nella prospettiva comparatistica si v. Cass., 16 gennaio 1962, in *Recueil Dalloz-Sirey*, 1962, 199, citata da Bona, Argo, *Gli Aristogatti e la tutela risarcitoria: dalla perdita/menomazione dell'animale d'affezione alla questione dei pregiudizi c.d. "bagatellari"* (crepe nelle sentenze delle SS.UU. di San Martino), in *De Jure*, 2009, 1026; Trib. Gr. Inst. de Caen, 30 ottobre 1962, in *Recueil Dalloz-Sirey*, 1963, 92, anch'essa citata da Bona; *City of Garland v. White*; *Campbell v. White*. In dottrina si v. CASTIGNONE S., *L'uccisione dell'animale d'affezione*, in *Trattato breve dei nuovi danni* (a cura di Cendon), Padova, 2001, 2457; MELANO BOSCO D., *Danno non patrimoniale da perdita animale di affezione*, in *Giur. Italiana*, Utet Giuridica, 2017; MINOPOLI P., *Il risarcimento del danno da perdita dell'animale d'affezione*, in *Ius in itinere*, 2018; BATTISTON S., *Cacciatore uccide animale domestico: va riconosciuto il danno non patrimoniale*, in *Altalex*, 2016 (nt. a Trib. Pavia, sez. III, 17 settembre 2016, 1266); CATERBI S., *Il danno da perdita dell'animale d'affezione*, in *De Jure*, 2011 (nt. a Trib. Milano, 20 luglio 2010); SERANI E., *Il risarcimento del danno da perdita dell'animale d'affezione a 10 anni dalle SS. UU. 2008: il lungo cammino di un danno controverso*, in *Danno e Resp.*, 2019, 2, 208; MERLI P., *Si dice che, quando abbaia, non è un affetto risarcibile*, in *Danno e Resp.*, 2020, 5, 664; FRANCESCHETTI P., *Danno esistenziale*, in *Altalexpedia*, 2016; CIAN G, TRABUCCHI A., *Articolo 2059*, in, *Commentario breve al Codice Civile*, CEDAM, 2020

In senso conforme

Trib. Brescia, 22 ottobre 2019, n. 2841

In senso difforme

Cass. civ., sez. VI, 23 ottobre 2018, n. 26770